



**Coord. Nazionale
Penitenziari**

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



503

Prot. n.

14.05.2004

li.

All.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

e, p.c.

**sen. Roberto Castelli
Ministro della Giustizia**

**pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

Oggetto: Art. 7 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

L'art. 7 del D.P.R. 254/99 sancisce la possibilità per i destinatari dell'accordo contrattuale recepito con lo stesso D.P.R. di essere assegnati temporaneamente presso sedi diverse da quelle di effettivo servizio e ne disciplina le modalità.

Pertanto, a seguito di un confronto fra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali i criteri di massima per la concessione dell'assegnazione temporanea sono stati ulteriormente delineati con nota n. 076244/5.1 del 12 aprile 2000.

Tuttavia, ormai da mesi, si assiste ad una prassi consolidata che in spregio a qualsiasi disposizione e accordo vede rigettare le istanze avanzate soprattutto da personale del Corpo in servizio in sedi del settentrione del Paese non per l'insussistenza o insufficienza dei presupposti, ma per le note carenze organiche delle sedi di provenienza.

Quanto sopra, appare oltre che illegittimo anche duplicemente penalizzante per gli operatori della Polizia penitenziaria in servizio al nord.

Questi, difatti, non solo sono costretti a sobbarcarsi carichi di lavoro eccezionali ed a rinunciare a congedi e riposi a causa delle predette carenze organiche, ma per gli stessi motivi non possono fruire di un diritto contrattualmente riconosciuto.

I problemi, innegabili e gravissimi, delle sedi del nord Italia – e non solo – come più volte rappresentato e ribadito da questo Coordinamento vanno affrontati attraverso una seria politica di gestione del personale che non può prescindere da un'attenta, reale e pragmatica rilevazione dei carichi di lavoro effettivi quale condizione propedeutica all'ampliamento delle piante organiche fissate con D.M. dell' 8 febbraio 2001.

L'inadeguatezza delle piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria è stata più volte riconosciuta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, pres. Giovanni Tinebra, e persino il Ministro della Giustizia, sen. Roberto Castelli, ha dichiarato la sua disponibilità a discuterne.

Non si comprende, allora, perché codesta Direzione generale non promuova alcuna politica utile a favorire l'apertura del confronto per il rilevamento dei carichi di lavoro e la rideterminazione delle piante organiche quali uniche soluzioni in grado di garantire la reale attenuazione delle problematiche che allo stato non permettono di riconoscere i diritti contrattuali del personale e non consentono di perseguire nel migliore dei modi i fini istituzionali.

Per quanto accennato, si invita codesta Direzione generale ad una più fedele attuazione dell'art. 7, D.P.R. 254/99, nonché dell'accordo sindacale di cui alla nota dipartimentale n. 076244/5.1 del 12 aprile 2000, anche attraverso il compiuto perseguimento di politiche idonee a favorire l'incremento dell'organico del Corpo.

Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che legge per conoscenza, si richiede invece l'urgente convocazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria per un confronto in merito.

Nell'attesa di cortesi e solleciti riscontri, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tesei

